



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

LIPARI

(Via Delle Capitanerie di Porto, s.n.c. – ☎ 090 9880819 – ✉ uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 23/2020

DISCIPLINA DELLA RADA, DELL'AMBITO PORTUALE, DELL'ORMEGGIO ALLA FONDA E DELLE MODALITA' DI ACCOSTO NEL PORTO DI LIPARI (ISOLA DI LIPARI)

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Lipari sottoscritto:

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 32/2012 in data 05.07.2012 relativa a “Disciplina della rada e dell’ambito portuale del porto di Lipari nonché dell’ormeggio alla fonda e le modalità di accosto”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 75/2013 in data 26.08.2013 relativa a “Norme di carattere generale per l’accesso e la circolazione all’interno dei porti/approdi, l’ormeggio e l’ancoraggio alla fonda negli specchi acquei del Circondario marittimo di Lipari”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 12/2016 in data 16.04.2016 relativa a “Disciplina degli accosti nei porti del Circondario marittimo di Lipari”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 13/2016 in data 16.04.2016 relativa a “Disciplina ingresso/uscita dei motopesca di lunghezza f.t. pari o superiore a 10 metri, dai porti/approdi del Circondario marittimo di Lipari”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 22/2010 in data 13.08.2020 relativa a “Regolamentazione del porto di Marina Corta dell’Isola di Lipari e relativo utilizzo delle banchine e degli specchi acquei adiacenti”;
- CONSIDERATO:** il notevole aumento del traffico navale commerciale e diportistico che ha interessato negli ultimi anni i porti di Sottomonastero, Marina Corta e Pignataro dell’isola di Lipari;
- RITENUTO:** di dover meglio disciplinare l’ingresso e l’uscita delle unità dal porto di Sottomonastero nonché dai pontili galleggianti in concessione presenti in ambito portuale al fine di garantire un sicuro ed ordinato afflusso/deflusso dei mezzi navali, ponendo in essere misure che possano garantire una maggiore sicurezza della navigazione;
- RITENUTO INOLTRE:** di dover disciplinare l’ormeggio alla fonda delle navi, mediante l’individuazione di appositi punti al fine di garantire una maggiore sicurezza della navigazione e un costante controllo del traffico navale nelle acque di giurisdizione;
- SENTITO:** il parere tecnico del pratico locale del porto di Lipari;
- VISTO:** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione - parte Marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii.;
- VISTA:** la Circolare Serie II n. 23 in data 23.06.1994, titolo “Polizia e sicurezza dei porti - vigilanza costiera”, ed oggetto “Polizia della navigazione nelle rade e nei porti”;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 83/051908/II in data 24.10.1996 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente per oggetto “Traffico delle unità mercantili - piano di assegnazione punti di fonda”;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte Marittima;
- VISTI:** gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza l'ingresso, l'uscita, la navigazione e l'ormeggio alla fonda, nell'ambito portuale del porto di Sottomonastero dell'isola di Lipari e nella relativa rada (così come graficamente meglio individuati nello stralcio "Google Earth" in allegato), seguono la seguente disciplina.

ORDINA

Articolo 1

(Individuazione dell'ambito portuale e della rada)

L'**ambito portuale** è lo specchio acqueo compreso tra la costa e la congiungente che parte dal fanale rosso di Punta Scaliddi al fanale verde del molo di sopraflutto di porto Pignataro.

La **rada** è invece compresa tra il limite esterno dell'ambito portuale e la congiungente che parte da Punta San Giuseppe a Punta Cappelluzza di Monte Rosa.

CAPO I

REGOLAMENTAZIONE DELLE BANCHINE E DELL'AMBITO PORTUALE

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

Le norme contenute nella presente Ordinanza devono essere osservate da tutte le unità mercantili, dai galleggianti, dalle unità da diporto, dalle unità da pesca ed, in generale, da tutte le navi così come definite dall'art. 136 del Codice della Navigazione.

Sono escluse le navi militari e/o militarizzate, le unità di polizia nonché quelle adibite ai servizi di Stato e di pubblica utilità.

CAPO II

REGOLAMENTAZIONE DELLA NAVIGAZIONE NELL'AMBITO PORTUALE DI LIPARI

E DELLA NAVIGAZIONE, DELLA SOSTA E DELL'ANCORAGGIO NELLA RADA E NEI

RELATIVI PUNTI DI FONDA

Articolo 3

(Navigazione all'interno della rada)

All'interno della rada di Lipari, così come sopra meglio individuata:

1. tutte le unità navali, fatta eccezione per gli aliscafi, devono navigare ad una velocità non superiore ai 7 (sette) nodi;

2. gli aliscafi devono abbassarsi in maniera tale da trovarsi in navigazione dislocante prima dei 300 metri dal limite esterno dell'ambito portuale (linea gialla dello stralcio);
3. le unità navali devono navigare seguendo esclusivamente rotte perpendicolari alla costa e al solo fine di raggiungere/lasciare il proprio posto di ormeggio/ancoraggio;
4. è vietato navigare ad una distanza minima di 100 metri dalle unità in sosta o alla fonda;
5. non è consentito l'esercizio dell'attività di pesca, con attrezzi da traino o comunque che possano limitare la propria manovrabilità ovvero intralciare la navigazione delle altre unità;
6. la sosta e l'ancoraggio delle unità sono consentite esclusivamente secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

Articolo 4

(Navigazione all'interno dell'ambito portuale e ancoraggio alla fonda)

Nell'ambito portuale di Lipari, sono vigenti le seguenti disposizioni:

1. sono vietate la sosta e l'ancoraggio di qualunque unità navale;
2. è vietato l'esercizio della pesca a qualunque titolo e con qualunque tipologia di attrezzo;
3. nessuna attività subacquea deve essere esercitata, se non preventivamente autorizzata;
4. la velocità di navigazione deve essere quella minima di manovra e, comunque, tale da non creare moto ondoso atto a pregiudicare o mettere in pericolo la sicurezza della navigazione, degli ormeggi e delle operazioni portuali;
5. la navigazione è consentita esclusivamente al fine di raggiungere o lasciare il proprio posto di ormeggio e deve, comunque, essere condotta sempre con rotte perpendicolari alla costa;
6. gli specchi acquei antistanti le opere portuali sono unicamente destinati a manovre di ormeggio, disormeggio e riservati a rotte di ingresso e di uscita delle unità navali e, pertanto, non devono essere utilizzati per altri scopi;
7. le unità navali, in ingresso/uscita dai vari pontili galleggianti, non devono in alcun modo ostacolare o creare ritardo alle manovre di ormeggio/disormeggio dalle banchine commerciali delle unità in servizio di linea;
8. salvo i casi di necessità per esigenze di manovra o di accertato pericolo, è fatto divieto di usare il fischio, la sirena o altro mezzo sonoro che arrechi disturbo alla quiete pubblica ovvero possa ingenerare disguidi o pericoli alle manovre navali;

9. eventuali manovre di spostamento tra due punti di sosta/ormeggio situati all'interno dell'ambito portuale stesso, possono essere effettuate con rotte diverse da quelle di cui al precedente articolo 3 - punto 3, solo previa comunicazione alla Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo ed a condizione che le stesse avvengano ad una distanza e con rotte tali da non creare moto ondoso, intralcio o pericolo alle manovre di ingresso/uscita delle altre unità navali.

Articolo 5 **(Punti di fonda)**

Nella Rada di Lipari, i natanti e le imbarcazioni da diporto possono sostare ed ancorare a condizione che venga garantita la presenza a bordo dell'equipaggio per effettuare eventuali manovre in emergenza o in ottemperanza degli ordini impartiti da questa Autorità Marittima e, al tempo stesso, al fine di non creare pericolo per la navigazione ed intralcio alle manovre di ingresso/uscita delle altre unità dai porti/approdi situati all'interno dell'ambito portuale.

Le restanti unità navali devono attenersi ai seguenti punti di fonda designati:

- n. 3 (tre) punti nel tratto di mare compreso tra Punta Scaldidi e Porto delle Genti (denominati A1 - A2 - A3): destinati, di massima, a navi da passeggeri e da diporto;
- n. 2 (due) punti nel tratto di mare antistante la località Monte Rosa (denominati B1 - B2): destinati alle navi cisterna.

Le coordinate geografiche dei punti di fonda (come da stralcio in allegato) sono le seguenti:

- punto di fonda denominato **A1**: Lat. 38° 28' 09" N - Long. 014° 57' 43" E;
- punto di fonda denominato **A2**: Lat. 38° 28' 00" N - Long. 014° 57' 45" E;
- punto di fonda denominato **A3**: Lat. 38° 27' 48" N - Long. 014° 57' 39" E;
- punto di fonda denominato **B1**: Lat. 38° 28' 33" N - Long. 014° 58' 33" E;
- punto di fonda denominato **B2**: Lat. 38° 28' 37" N - Long. 014° 58' 49" E.

L'ancoraggio delle navi, presso i sopra citati punti di fonda, dovrà essere preventivamente richiesto dal Comando di bordo, o per il tramite dell'agenzia marittima raccomandataria, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari fornendo le seguenti informazioni:

- tipo e nome della nave;
- numero e ufficio di iscrizione;
- t.s.l.;
- porti di provenienza e di destinazione;

- lista d'equipaggio;
- numero passeggeri presenti a bordo;
- carico presente a bordo ovvero, se vuota, ultimo carico trasportato.

Nel caso che le richieste di autorizzazione ad ormeggiare alla fonda siano maggiori e/o diverse dai punti sopra stabiliti, sarà cura dell'Autorità Marittima, sentito il parere tecnico del pratico locale, assegnare ulteriori e temporanei punti di fonda.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E NORME SANZIONATORIE

Articolo 6

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

Resta sempre salva, in caso di sopravvenute esigenze, la facoltà del Comandante del porto di impartire, anche verbalmente, ulteriori e/o diverse disposizioni.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o a cose in conseguenza del loro comportamento illecito, se conduttori di un'unità da diporto, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo del 17 luglio 2005, n.171 e ss.mm.ii..

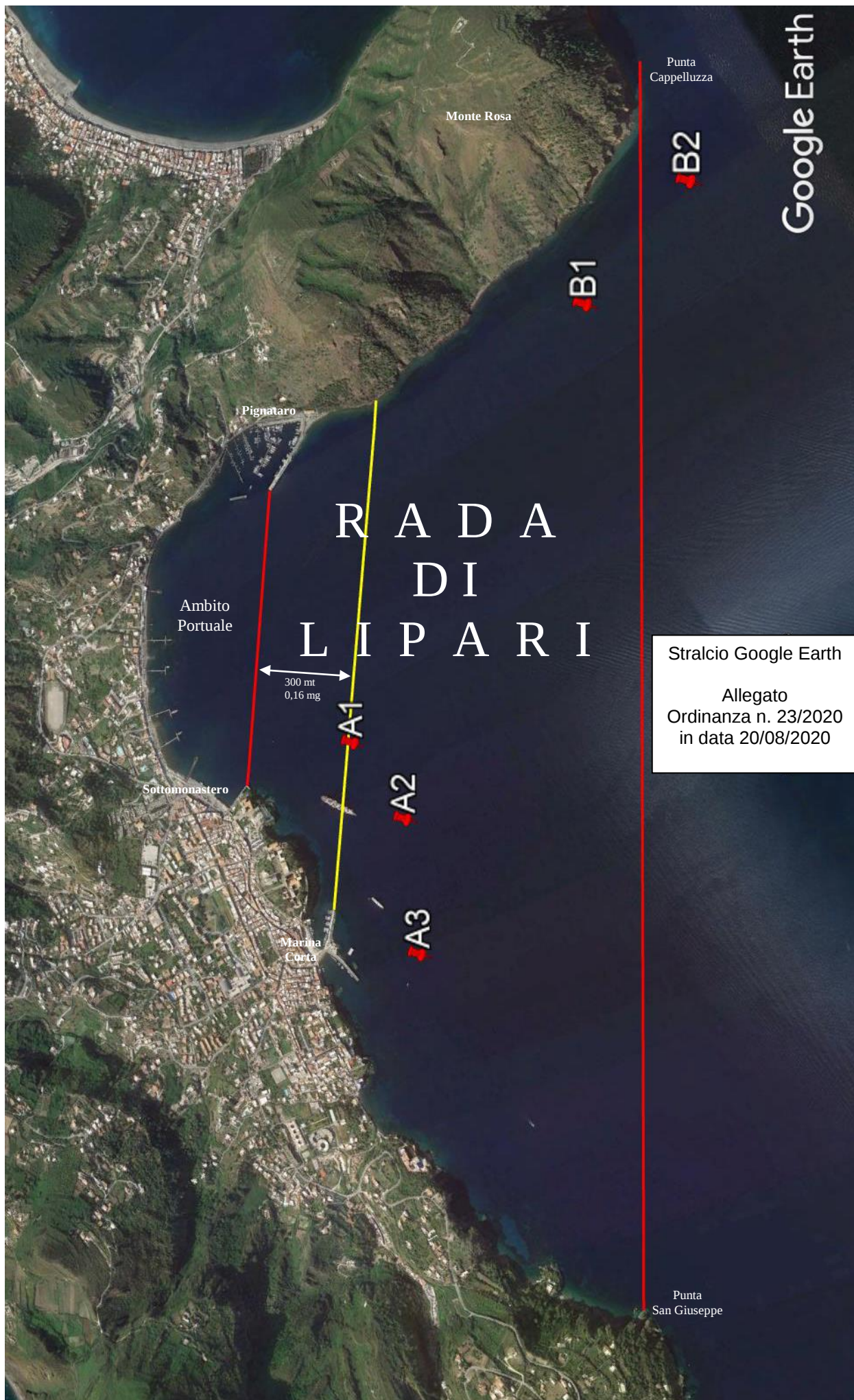
Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la sanzione amministrativa di cui agli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio circondariale marittimo e la pubblicazione nella sezione "ORDINANZE" del sito istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/lipari.

L'Ordinanza n. 32/2012 in data 05.07.2012, in premessa citata, è da ritenersi abrogata.

Lipari, lì 20 agosto 2020.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



Stralcio Google Earth

Allegato
Ordinanza n. 23/2020
in data 20/08/2020